



COMUNE DI EMPOLI

CENTRO DI RESPONSABILITA': III

Responsabile: Dottor Riccardo Gambini

Ufficio: Servizio Tutela Ambientale

DETERMINAZIONE N 293 del 08/04/2015

Oggetto:

PIANO DI RECUPERO DI INIZIATIVA PRIVATA "EX FABBRICA DI FIAMMIFERI ROSSELLI" SITO NELLA FRAZIONE DI PONTORME DEL COMUNE DI EMPOLI, SCHEDA NORMA 6.6 DEL 2° REGOLAMENTO URBANISTICO - PROVVEDIMENTO IN MERITO ALLE VERIFICHE DELLE DISPOSIZIONI DELL'ART. 5 COMMA 4 BIS L.R.T. 10/2010 E DELL'ART. 12 COMMA 6 D.LGS 152/2006

Il Dirigente

Titolare del Centro di Responsabilità: III

In qualità di autorità competente per la valutazione ambientale strategica

Visti:

- L'art. 14 comma 1 della L.R. 10 novembre 2014, n. 65;
- La Parte II del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- La direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi;
- La L.R.T.12 febbraio 2010, n. 10 "Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza smi;
- La D.G.C. del 11 marzo 2015, n. 30 con la quale è stata individuata nella persona del sottoscritto - Dott. Riccardo Gambini - l'autorità competente ai sensi dell'art. 12 della L.R.T. 10/2010;
- il conseguente nuovo assetto dell'ufficio di VAS, che risulta così rappresentato e composto:
 - Autorità competente: Dott. Riccardo Gambini – Dirigente del comune di Empoli
 - Autorità procedente: Consiglio comunale di Empoli
 - Proponente: Comune di Empoli - Settore III Politiche Territoriali

Premesso che:

- con nota prot n.16089 del 27/03/2015, il Dirigente del Settore III Politiche Territoriali, in qualità di soggetto Proponente del suddetto procedimento, provvedeva a trasmettere al sottoscritto, in quanto soggetto nominato Autorità Competente in materia di VAS del Comune di Empoli, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 1, del D. Lgs. N. 152 del 2006 e ss.mm.ii ed articolo 23 dell L.R. n. 10 del 2010 e ss.mm.ii, il Documento di verifica delle disposizioni dell'art. 5 comma 4 bis L.R.T. 10/2010 e dell'art. 12 Comma 6 D.Lgs 152/2006, relativo al al Piano attuativo di recupero di iniziativa privata "Ex Fabbrica di fiammiferi Rosselli" Sito nella Frazione di Pontorme del Comune di Empoli, Scheda Norma 6.6 del 2° Regolamento urbanistico, allegata quale parte integrante e sostanziale del presente atto in ALLEGATO 1.

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 14 - Disposizioni generali per la valutazione ambientale strategica degli atti di governo del territorio e delle relative varianti gli *"atti di governo del territorio e le relative varianti sono assoggettati al procedimento di valutazione ambientale strategica (VAS) nei casi e secondo le modalità indicati dalla L.R. 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica "VAS", di valutazione di impatto ambientale "VIA" e di valutazione di incidenza), e dal D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale)."*;
- ai sensi del art. 5 comma 4 bis della L.R.T. 10/2010 è precisato che per la VAS relativa a modifiche a strumenti attuativi si applicano le disposizioni dell'art. 12 comma 6 del D.lgs 152/2006;
- inoltre l'art. 5bis, c. 2, della L.R.T. n. 10/10 specifica che *"in applicazione del principio di non duplicazione delle valutazioni non sono sottoposti a VAS né a verifica di assoggettabilità i piani attuativi di cui all'articolo 65 della l.r. 1/2005 (ora L.R.T. n. 65/2014 con specifico rinvio all'art. 14 della stessa) , nonché i piani di livello attuativo, comunque denominati, che non comportano varianti ai piani sovraordinati, a condizione che il piano sovraordinato sia stato oggetto di valutazione dei profili ambientali."*;
- ai sensi dell'art. 12, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 la verifica di assoggettabilità a VAS, relativa a modifiche a piani e programmi, ovvero a strumenti attuativi di piani o programmi già sottoposti positivamente alla verifica di assoggettabilità di cui all'art. 12 o alla VAS di cui agli artt. da 12 a 17, si limita ai soli effetti significativi sull'ambiente che non siano stati precedentemente considerati dagli strumenti normativamente sovraordinati;
- il Piano attuativo è previsto in attuazione del 2° Regolamento urbanistico, quest'ultimo già sottoposto a valutazione ambientale strategica (VAS) di cui alla decisione finale, costituita dal provvedimento di approvazione del Regolamento urbanistico, dal parere motivato e dalla

dichiarazione di sintesi (Delibera del Consiglio Comunale n. 72 del 04/11/2013, vista anche la Determinazione dirigenziale n. 769 del 18/09/2013 (parere finale VAS autorità competente).

- dalla conclusione al procedimento di definizione del 2° Regolamento Urbanistico (Del. C.C. n. 72 del 04/11/2013) risulta adottata, con D.C.R. 2 luglio 2014, n. 58, l'integrazione del Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) con valenza di piano paesaggistico i cui indirizzi, disciplina e prescrizioni, possono avere effetti diretti sugli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nonché sulla gestione ed attuazione degli stessi, relativamente allo specifico ambito territoriale del Comune di Empoli ed in particolare sul Piano attuativo in oggetto;
- è stato pertanto necessario valutare, ai sensi del comma 6 dell'art. 12 del D.Lgs. 152/06, i soli effetti significativi sull'ambiente eventualmente derivabili dalla ri-valutazione delle scelte strategiche già assunte ed il relativo quadro delle coerenze e congruità ai vari livelli alla luce del Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di piano paesaggistico adottato, in quanto non considerati dal procedimento di VAS del RUC vigente;
- il Piano attuativo non comporta nuove previsioni urbanistiche o rivisitazioni quantitative del dimensionamento del Piano Strutturale e del Regolamento Urbanistico vigenti.

Visto:

- che con D.G.R. n. 30 del 11 marzo 2015 il sottoscritto veniva individuato quale Autorità Competente ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 1 della L.R. 10/2010;
- il documento di verifica delle disposizioni dell'art. 5 comma 4 bis L.R.T. 10/2010 e dell'art. 12 Comma 6 D.Lgs 152/2006, relativo al Piano attuativo, redatto dal Settore III Politiche territoriali;
- che in ambito delle verifiche ambientali e di sostenibilità del Piano attuativo è stata redatta una relazione, nel rispetto delle norme contenute nel Capo II, Titolo I, "Regole per la tutela ambientale" del Regolamento Urbanistico vigente.
- che le verifiche hanno permesso di stabilire che non sussistono effetti significativi sull'ambiente che non siano stati precedentemente considerati dagli strumenti normativamente sovraordinati.
- che le più specifiche verifiche compiute sui contenuti di norme, discipline e prescrizioni sopravvenute dall'approvazione del 2° RUC, confrontata con le azioni previste nel Piano attuativo in oggetto non introduce elementi di tutela ambientale che vadano a implicare profili di incoerenza del piano attuativo rispetto a strumenti normativamente sovraordinati;
- che se approvato il Piano attuativo non produce relazioni dirette o cumulative con problemi di ordine ambientale connessi ad aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici e il patrimonio culturale o rischi diretti per la salute umana rispetto a quanto già valutato con la VAS del 2° RUC;
- che, alla luce di quanto sopra esposto e valutato, dato che l'azione proposta non sortirà effetti irreversibili sull'ambiente e/o sul patrimonio culturale, il Settore III Politiche territoriali propone alla sottoscritta Autorità Competente, quale soggetto stabilito con legge regionale ad emanare il provvedimento finale, L'ESCLUSIONE del Piano attuativo dalla procedura di V.A.S., di cui agli artt. Da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e 22 a 29 della L.R. n. 10/2010;
- che ai sensi dell'art. 22 L.R. Toscana 10/2010, l'Autorità Competente deve emettere il "Provvedimento di Verifica" che assoggetta od esclude il Piano attuativo alla VAS;

Ritenuto, per le motivazioni tutte sopra riportate e per le considerazioni espresse, di concordare con quanto proposto dal settore III, Politiche Territoriali, in qualità di soggetto Proponente;

Tutto quanto sopra visto e considerato,

Sulla base delle considerazioni sopra esposte, in veste di Autorità competente per il procedimento di VAS del Piano attuativo,

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 7 Gennaio 2015 che approva il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l'anno 2015.

determina

1. **DI EMETTERE** il presente provvedimento di **non assoggettabilità** alla procedura di “Valutazione Ambientale Strategica (VAS)” in applicazione delle disposizioni dell’art.12 comma 6 del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii. del Piano di recupero di iniziativa privata “Ex Fabbrica di fiammiferi Rosselli” Sito nella Frazione di Pontorme del Comune di Empoli, Scheda Norma 6.6 del 2° Regolamento urbanistico;
2. **DI CONFERMARE** pertanto l’applicazione dell’ultimo comma dell’art. 16 della L.1150/1942 escludendo il Piano in oggetto dal procedimento di assoggettabilità a Valutazione ambientale strategica senza necessità di ulteriori valutazioni, nonché del combinato disposto dell’Art. 5bis, c. 2, della L.R.T. n. 10/10 e dell’art. 14 della L.R.T. n. 65/2014;
3. **DI PROCEDERE** alla sua pubblicazione all’Albo Pretorio e sul sito web del Comune di Empoli di (www.comune.empoli.fi.it), come previsto all’art. 12 co. 6 del D.lgs. 152/06 ss.mm.ii e dall’art. 22 co. 5 della L.R.T. 10/2010;
4. **DI RAPPRESENTARE**, ai sensi dell’art. 3 comma 4° della L. n. 241/90 e s.m., che la presente determinazione può essere impugnata dinanzi al TAR entro 60 giorni con ricorso giurisdizionale, oppure entro 120 giorni con ricorso amministrativo straordinario al Capo dello Stato.
5. **DI PRENDERE ATTO** degli atti istruttori che verranno sottoposti al Consiglio Comunale per l’approvazione;
6. **DI INVIARE** la presente determinazione al Settore III, Politiche Territoriali, per gli adempimenti di competenza necessari e conseguenti.

Empoli, 08/04/2015

Il Dirigente del Settore

Dottor Riccardo Gambini